



Città di Albano Laziale  
Città Metropolitana di Roma Capitale

## Settore IV - Servizio IV – Ambiente e Politiche Energetiche

**PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRATTAMENTO DELLA FRAZIONE ORGANICA DEL RIFIUTO URBANO, IDENTIFICATA CON CODICE EER 20.01.08, PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA COL METODO DEL PORTA A PORTA EFFETTUATA NELLA CITTÀ DI ALBANO LAZIALE MEDIANTE AGGIUDICAZIONE SECONDO IL CRITERIO DEL PREZZO PIU’ BASSO**

**PERIODO GIUGNO 2025 – MAGGIO 2027**

**N. GARA:**

**CODICE CIG:**

**Procedura aperta:** ai sensi dell’art. 71 del D. Lgs. n. 36/2023

**Criterio di aggiudicazione:** minor prezzo, ai sensi dell’art. 108, comma 3, del D. Lgs. n. 36/2023.

### DISCIPLINARE DI GARA

<b>1. PREMESSE</b> .....	2
<b>2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI</b> .....	2
2.1. Documenti di gara .....	2
2.2. Chiarimenti .....	3
2.3. Comunicazioni .....	3
<b>3. OGGETTO DELL’ APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI</b> .....	4
<b>4. DURATA DELL’ APPALTO, VARIAZIONI, OPZIONI E RINNOVI</b> .....	6
4.1 Durata .....	6
4.2 Variazioni, opzioni e rinnovi .....	6
<b>5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE</b> .....	7
<b>6. REQUISITI GENERALI</b> .....	8
<b>7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA</b> .....	9
<b>8. AVVALIMENTO</b> .....	11
<b>9. SUBAPPALTO</b> .....	12
<b>10. GARANZIA PROVVISORIA</b> .....	13
<b>11. SOPRALLUOGO</b> .....	14
<b>12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC</b> .....	15
<b>13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA</b> ..	15
<b>14. SOCCORSO ISTRUTTORIO</b> .....	16
<b>15. CONTENUTO DELLA “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”</b> .....	17
15.1 Domanda di partecipazione .....	17
15.5 Documento di gara unico europeo .....	21
15.6 Disposizioni generali in ordine all’utilizzo dei modelli .....	23
<b>16. CONTENUTO DELL’ “OFFERTA ECONOMICA”</b> .....	23
<b>17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE</b> .....	24
<b>18. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA - VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA</b> .....	24
<b>19. SEGGIO DI GARA</b> .....	25
<b>20. APERTURA DELL’OFFERTA ECONOMICA E VALUTAZIONE</b> .....	26
<b>21. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.</b> .....	26
22.1 Disposizioni generali .....	26

<b>22.</b>	<b>AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO</b> .....	26
<b>23.</b>	<b>Clausola sociale e altre condizioni particolari di esecuzione</b> .....	27
<b>24.</b>	<b>Definizione delle controversie</b> .....	28
<b>25.</b>	<b>Trattamento dei dati personali</b> .....	28
<b>26.</b>	<b>Modalità di ricorso</b> .....	28

## 1. PREMESSE

Il presente disciplinare di gara, allegato al bando di gara di cui costituisce parte integrante e sostanziale, contiene le norme integrative al bando relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara indetta dal Comune di Albano Laziale (di seguito denominato Stazione Appaltante o Ente), alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione nonché le altre ulteriori informazioni relative all'affidamento del servizio di trattamento della frazione organica del rifiuto urbano, identificata con codice EER 20.01.08, proveniente dalla raccolta differenziata col metodo del porta a porta effettuata nella Città di Albano Laziale, come meglio specificato nel progetto del servizio posto a base di gara e trasmesso alla Giunta Comunale in data 09-02-2025.

Con riferimento alle disposizioni dell'art. 58 del D. Lgs. n. 36/2023 il presente appalto non è stato diviso in lotti funzionali in considerazione delle caratteristiche del servizio da espletare.

L'affidamento in oggetto è stato disposto con Determina a Contrarre del Comune di Albano Laziale n. 404 del 31/03/2025 e avverrà mediante procedura aperta e con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 108, comma 3, del D. Lgs. n. 36/2023. La scelta del criterio del minor prezzo è motivata dalla natura del servizio oggetto della presente procedura di gara ed è conforme alle disposizioni dell'art. 108, comma 3 del Codice in quanto trattasi di servizio "con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato".

Oggetto dell'appalto è l'esecuzione del servizio di trattamento della frazione organica del rifiuto urbano, identificata con codice EER 20.01.08, proveniente dalla raccolta differenziata col metodo del porta a porta effettuata nella Città di Albano Laziale. Il luogo di svolgimento dei lavori in appalto è il Centro di Conferimento comunale nel territorio del Comune di Albano Laziale, per ciò che riguarda il prelievo del rifiuto, gli impianti oggetto dell'offerta, per ciò che riguarda il trattamento del rifiuto.

L'appalto è individuato dai seguenti codici:

- NUTS: ITI43
- CIG: \_\_\_\_\_
- CPV: 90510000-5 - Trattamento e smaltimento di rifiuti

Il Responsabile Unico del Progetto è Alessandro Ciuffa, Istruttore Amministrativo del Settore IV Servizio IV, Comune di Albano Laziale, telefono 06 93295279/282, indirizzi di posta elettronica:

- Email: [igieneambiente@comune.albanolaziale.rm.it](mailto:igieneambiente@comune.albanolaziale.rm.it)

- PEC: [protocollo@cert.comune.albanolaziale.rm.it](mailto:protocollo@cert.comune.albanolaziale.rm.it);

Il Dirigente del Settore IV è l'Arch. **Marco Di Stefano**, Comune di Albano Laziale, Via Alcide De Gasperi n. 64, c.a.p. 00041, telefono 06 93295278/283, indirizzi di posta elettronica:

- Email: [dirigente.tecnico@comune.albanolaziale.rm.it](mailto:dirigente.tecnico@comune.albanolaziale.rm.it)

- PEC: [dirigente.tecnico@pec.comune.albanolaziale.rm.it](mailto:dirigente.tecnico@pec.comune.albanolaziale.rm.it)

## 2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

### 2.1. Documenti di gara

La documentazione di gara comprende:

- a) Progetto posto a base di gara composto dai seguenti elaborati:
  - a.1) Relazione di progetto;
  - a.2) Capitolato Speciale d'Appalto;
  - a.3) Schema di contratto;

- a.4) D.U.V.R.I. di cui all'art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008
- b) Bando di gara;
- c) Disciplinare di gara e relativi allegati;
- d) Disciplinare Telematico;
- e) Patto d'Integrità.

I servizi in appalto dovranno essere espletati in conformità al progetto posto a base di gara.

La procedura di gara in oggetto si svolgerà esclusivamente con modalità telematica mediante l'utilizzo della "**Piattaforma di Gestione Albo fornitori e Gare telematiche**" accessibile dal seguente link:

<https://cucalbanolaziale.acquistitelematici.it/>

dove sono specificate le modalità di registrazione degli operatori economici al sistema. La procedura di gara si svolgerà in conformità alle indicazioni del **Disciplinare Telematico** cui si rimanda.

La documentazione di gara è disponibile sul sito internet:

<https://cucalbanolaziale.acquistitelematici.it/>

nei **DETTAGLI** della procedura in oggetto ed è liberamente consultabile e scaricabile.

La documentazione di gara è disponibile anche presso gli uffici del RUP ai recapiti ed indirizzi indicati nel precedente **Paragrafo 1** ed al **punto I.1 del bando di gara** presso i quali il legale rappresentante dell'operatore economico, o un soggetto delegato, potrà prendere visione della suddetta documentazione, previo appuntamento telefonico ai numeri in precedenza indicati, entro e non oltre il **termine di cinque giorni antecedenti** alla data di presentazione delle offerte come indicata al **punto IV.3.3** del bando di gara.

Ai sensi dell'art. 17 comma 9 – per l'igiene e la salute pubblica -potrà essere autorizzata la consegna del servizio in via d'urgenza, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'art.94-95-100, qualora non ravvisabile del fascicolo virtuale predisposto presso la banca dati nazionale dei contratti pubblici

## **2.2. Chiarimenti**

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura di gara mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare secondo le modalità indicate nel paragrafo "**3. Richiesta di Informazioni e Chiarimenti**" del **Disciplinare Telematico**, cui si rimanda.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana ed in forma scritta e devono essere inoltrate non oltre il **termine perentorio di sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte** come indicato al **punto IV.3.3** del bando di gara.

Non saranno accettati quesiti formulati diversamente da quanto indicato ai punti precedenti e/o pervenuti oltre il termine su indicato e/o inviati e/o pervenuti ad un indirizzo di posta elettronica (anche PEC) anche se appartenente al Comune di Albano Laziale.

Ai sensi dell'art. 88, comma 3, del Codice le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite, in conformità alle indicazioni del **Disciplinare Telematico**, non oltre il termine di **quattro giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte** come indicato al **punto IV.3.3** del bando di gara.

Gli operatori economici che intendono partecipare alla gara d'appalto, pertanto, sono **invitati a prendere regolarmente visione**, fino al termine ultimo previsto per la presentazione delle offerte, di eventuali pubblicazioni e/o avvisi presenti nella sezione dedicata alla specifica gara e nell'area dedicata alle FAQ, collegandosi alla piattaforma telematica dell'Ente, all'indirizzo:

<https://cucalbanolaziale.acquistitelematici.it/>

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

## **2.3. Comunicazioni**

Ai sensi dell'art. 90 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, **solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri l'indirizzo di posta elettronica**, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 90 del Codice.

Salvo quanto disposto nel paragrafo 2.2 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra la Stazione Appaltante e gli operatori economici relative allo svolgimento della procedura di gara si intendono

validamente ed efficacemente effettuate qualora rese ai seguenti indirizzi PEC:

- 2.1. protocollo@cert.comune.albanolaziale.rm.it
- 2.2. indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione dovranno essere tempestivamente segnalate al R.U.P.; diversamente il medesimo ed il Comune di Albano Laziale declinano ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, **la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.**

In caso di consorzi di cui all'art. 65, comma 2 - lett. b), c) e d), del Codice **la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.**

In caso di avvalimento, **la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.**

In caso di subappalto, **la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.**

In pendenza del termine di deposito delle offerte, la Stazione Appaltante potrà usare la piattaforma telematica indicata al precedente **paragrafo 2.1** per eventuali comunicazioni ai concorrenti e, anche successivamente a detto termine, per le comunicazioni di carattere generale inerenti all'appalto in oggetto.

Gli operatori economici che intendono partecipare alla gara d'appalto, pertanto, sono **invitati a prendere regolarmente visione**, fino al termine ultimo previsto per la presentazione delle offerte, di eventuali pubblicazioni e/o avvisi presenti sulla **piattaforma telematica** in precedenza indicata.

### 3. OGGETTO DELL' APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'appalto è costituito da un unico lotto poiché, in considerazione del servizio da affidare, non risulterebbe economicamente conveniente né tecnicamente possibile la suddivisione in lotti laddove l'unicità della prestazione consente di ottenere economie di scala ed una potenziale intrinseca ed estrinseca efficienza delle prestazioni affidate.

La gara ha per oggetto l'affidamento, ad operatore economico qualificato nel settore dei rifiuti, del servizio di trattamento della frazione organica del rifiuto urbano, identificata con codice EER 20.01.08, proveniente dalla raccolta differenziata col metodo del porta a porta effettuata nella Città di Albano Laziale, mediante aggiudicazione secondo il criterio del minor prezzo, per il periodo 01.06.2025-31.05.2027.

Ai fini del presente appalto si individua la seguente prestazione:

n.	Descrizione servizi	CPV	Importo €
a	Trattamento e smaltimento rifiuti (calcolo su €/t 100,00)	90510000-5	940.000,00
	Di cui costi della manodopera Oneri sicurezza non soggetti a ribasso		284.444,00
b	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso		2.243,60
	<b>Totale a+b</b>		942.242,60

**I costi della manodopera non sono soggetti al ribasso.**

Per l'appalto oggetto del servizio di trattamento della frazione organica del rifiuto urbano, identificata con codice EER 20.01.08, proveniente dalla raccolta differenziata col metodo del porta a porta effettuata nel Comune di Albano laziale, si è fatto riferimento alle tabelle aggiornate a Luglio 2024 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali afferenti al costo medio orario per il personale addetto ai servizi ambientali, da cui come da tabella sotto riportata, si è proceduto a stimare la spesa personale impiegato in € 284.444,00:

giorni	anni	gg biennio	gg servizio previsti gara	h biennali presunte	h presunte biennio/ tot.gg servizio	nr. personale impiegato	h/uomo
365	2	730	288	9400	32,64	4	8,16

<i>Costo medio orario</i>	<i>ton</i>	<i>Costo medio Personale</i>	<i>Incidenza % Personale su appalto</i>
30,26 €	9400	284.444,00 €	MO 30,19%

Lo scorporo dei costi afferenti al personale impiegato nell'appalto, così come disciplinato da co.13 art.41 del Dlgs 36/2023, resta fermo che sono parte dell'importo a base di gara su cui applicare il ribasso offerto dall'operatore economico per definire l'importo contrattuale.

Ai sensi dell'art.108 c.9 i concorrenti dovranno, pena esclusione dalla gara, indicare i costi della manodopera oltre gli oneri di sicurezza aziendali che per il successivo art.110 co.1 saranno oggetto di verifica di congruità e sostenibilità qualora l'offerta risulti *anormalmente bassa*.

Ai sensi dell'art. 11, comma 3, del Codice – nei casi di cui ai commi 2 e 2-bis - **gli Operatori Economici possono indicare nella propria offerta (progetto di riassorbimento) il differente contratto collettivo** da essi applicato, **purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato** dalla Stazione Appaltante. Si precisa che nel caso di attivazione di subappalto e qualora le attività affidate in subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le prestazioni relative alla categoria prevalente, il subappaltatore è tenuto ad applicare il medesimo contratto collettivo del contraente principale ovvero uno differente, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative.

I costi per l'attuazione delle misure di sicurezza, stimati nel D.U.V.R.I. e quantificati nella misura su indicata, sono stati predeterminati e stimati dalla Stazione Appaltante: essi sono tenuti distinti dall'importo soggetto a ribasso d'asta in quanto rappresentano la quota da non assoggettare a ribasso, ai sensi dell'art. 41 – comma 14 – del D. Lgs. n. 36/2023. Detti costi non sono soggetti ad alcuna verifica di congruità essendo stati quantificati e valutati a monte dalla Stazione Appaltante e, pertanto, sono congrui per definizione.

**Oneri aziendali della sicurezza e Costi della Manodopera:** Ai sensi dell'art. 108, comma 9, del Codice nella propria offerta economica il concorrente deve indicare:

- i propri oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, in relazione ai quali la Stazione Appaltante procederà alla verifica di congruità, rispetto all'entità e alle caratteristiche dei servizi in appalto, nell'ambito del procedimento di verifica dell'anomalia, ai sensi dell'art. 110 - comma 5, lett. c) - del Codice;
- i propri costi della manodopera in relazione ai quali la Stazione Appaltante, prima dell'aggiudicazione dell'appalto, procederà a verificare il rispetto di quanto previsto all'art. 110, comma 5 – lett. d), del Codice.

**Finanziamento:** bilancio comunale.

**Anticipazione:** Non prevista

**Pagamenti:** le modalità di pagamento del corrispettivo sono indicati all'art. 3 del Capitolato Speciale d'Appalto, cui si rimanda.

#### 4. DURATA DELL' APPALTO, VARIAZIONI, OPZIONI E RINNOVI

##### 4.1 Durata

La durata dell'affidamento è pari a **ventiquattro mesi (due anni)**, decorrenti dal 01.06.2025 e fino al 31.05.2027.

Alla scadenza su indicata il contratto cessa di avere efficacia senza necessità di alcuna comunicazione al riguardo. È escluso il rinnovo tacito.

È ammessa la possibilità di proroga tecnica ai sensi dell'art. 120, comma 11, del D. Lgs. n. 36/2023 e dell'art. 2, del Capitolato Speciale d'Appalto. In tale caso la durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo, non superiore a sei mesi, strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione del nuovo contraente e l'affidatario sarà tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

##### 4.2 Variazioni, opzioni e rinnovi

###### **Revisione prezzi:**

In conformità a quanto previsto all'art. 9 del D. Lgs. n. 36/2023, l'Operatore Economico aggiudicatario potrà richiedere alla Stazione Appaltante l'aggiornamento dei prezzi, in aumento o in diminuzione, sulla base di quanto stabilito all'articolo "Revisione prezzi" dello Schema di Contratto.

La revisione dei prezzi si limita al ripristino dell'originario equilibrio del Contratto ed è, pertanto, riconosciuta se le variazioni accertate risultano, in aumento o diminuzione, superiori al 5% dell'importo complessivo del contratto e operano nella misura dell'80% della variazione stessa, in relazione alla prestazione da eseguire, in conformità a quanto previsto dall'art. 60, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023, come novellato dall'art. 23, comma 1, lett. b) del d. lgs. n. 209/2024.

Nel caso di attivazione del subappalto, si applica quanto previsto dall'articolo 8 dell'Allegato II.2-bis introdotto dal d. lgs. n. 209/2024.

La revisione dei prezzi può essere richiesta a partire dal secondo anno del contratto

Al di fuori della fattispecie disciplinata dal presente articolo è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del Codice Civile.

###### **Modifica dell'Appalto in fase di esecuzione**

###### 1 - Variazione fino a concorrenza del quinto dell'importo del Contratto

Ai sensi dell'articolo 120 comma 9 del D. Lgs. n. 36/2023, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

###### 2 - Proroga

Il contratto in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'art. 120 comma 11 D.lgs. 36/2023. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

Il valore globale stimato dell'appalto è pari ad € 1.036.467,00 al netto di Iva come di seguito dettagliato:

Valore stimato dell'appalto ai sensi del co.4 art.14 dlgs 36/2023	Importo
---	---------

importo complessivo a base di gara	€ 942.242,60
di cui costi della manodopera	€ 284.444,00
Opzioni di proroga contrattuale	€ 94.224,36
valore globale stimato (netto IVA)	€ 1.036.467,96

Per l'appalto in oggetto non sono previsti rinnovi.

## 5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 65 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 67 e 68 del Codice.

I raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari di operatori economici sono ammessi se gli imprenditori partecipanti al raggruppamento, ovvero gli imprenditori consorziati, abbiano i requisiti di partecipazione richiesti al **punto III.2** del bando di gara e nel presente disciplinare (paragrafo 6 e 7).

Nell'offerta devono essere specificate le parti delle prestazioni in appalto che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

**È vietato** ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

**È vietato** al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

**È vietato** al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi stabili di cui all'art. 65, comma 2 – lett. d), del Codice eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti della stazione appaltante.

L'affidamento delle prestazioni da parte dei soggetti di cui all'art. 65, comma 2 – lett. b), del Codice ai propri consorziati non costituisce subappalto.

I consorzi di cui all'art. 65, comma 2 – lett. b) e d), del Codice devono indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; qualora il consorzio designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'art. 65, comma 2 – lett. b), del Codice deve anch'esso indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorzio; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'art. 353 del C.P.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 – lett. b) e d), del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 65, comma 2 - lett. g), del Codice rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune,

che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

- b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

**Per tutte le tipologie di rete**, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), d) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 68 comma 5 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

## 6. REQUISITI GENERALI

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, i requisiti di cui al punto 6 sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di cui al punto 6 sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. **black list** di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, pena l'esclusione dalla gara, essere in possesso, dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione

presentata ai sensi dell'art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010.

Gli operatori economici devono possedere, **pena l'esclusione dalla gara**, l'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. **white list**) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco (cfr. Circolare Ministero dell'Interno prot. 25954 del 23 marzo 2016 e DPCM 18 aprile 2013 come aggiornato dal DPCM 24 novembre 2016).

#### **Self cleaning**

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

#### **Altre cause di esclusione**

La mancata accettazione delle clausole contenute nel **Patto di Integrità** di cui allo schema approvato con Delibera di G.C. n. 216 del 21.11.2018 **costituisce causa di esclusione** dalla gara, ai sensi dell'art. 1 - comma 17 - della l. 190/2012.

A tal fine il concorrente dovrà produrre, pena l'esclusione dalla gara, il patto di integrità redatto in conformità al **Modello (5)**, redatto dalla Stazione Appaltante, debitamente sottoscritto in conformità alle disposizioni del presente disciplinare.

## **7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA**

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

### **7.1 - Requisiti di idoneità**

7.1.1 - assenza delle clausole di esclusione di cui all'art. 94-95-96-97 del D.Lgs. n. 36/2023 e, in generale, della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione;

7.1.2 - iscrizione alla C.C.I.A.A per il settore di attività attinente all'oggetto dell'appalto;

7.1.3 - assenza di cause di incompatibilità che comportano l'esclusione dalla procedura di gara, come evidenziate nei documenti di gara;

7.1.4 – possesso di idonea autorizzazione, rilasciata dalla competente autorità, relativa al proprio impianto compatibile con il conferimento del rifiuto identificato con il codice EER 20 01 08 per i quantitativi presuntivamente previsti nel presente appalto.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 100, comma 3, del Codice presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per la **comprova del requisito** la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

### **7.2 - Requisiti di capacità economica e finanziaria**

7.2.1 - possesso di fatturato globale, maturato nei migliori tre anni degli ultimi cinque anni precedenti a quello di indizione della procedura (2020, 2021, 2022, 2023, 2024) non superiore al doppio del valore stimato dell'appalto, pari a € 1.880.000,00

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 105, e Allegato II.8 del Codice mediante trasmissione dei bilanci, in conformità all'autocertificazione del concorrente resa, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, compilando la pertinente parte del **Modello (2)** allegato al presente disciplinare nella quale è indicato l'esercizio finanziario di riferimento e dell'ammontare del relativo fatturato - IVA esclusa.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di cinque anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

### **7.3 - Requisiti di capacità tecnica e professionale**

7.3.1 – disponibilità per tutta la durata dell'affidamento di almeno quattro impianti regolarmente autorizzati ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. n. 152/2006 alla gestione dei rifiuti contraddistinti dal codice EER 20.01.08 per quantitativi **annui** non inferiori alle 10.000 tonnellate (va intesa come quantitativo autorizzato all'impianto e non come quantitativo riservato alla stazione appaltante. La scelta tecnica dell'operatore economico in merito ai quantitativi da conferire presso gli impianti individuati è libera).

Non saranno ammessi alla procedura di gara gli operatori economici che dichiarano la disponibilità di impianti non in possesso di autorizzazione.

In caso di R.T.I. o consorzi ordinari, tale requisito deve essere posseduto dall'impresa capogruppo o mandante titolare dell'impianto dove avviene il conferimento.

La comprova del requisito è fornita, secondo le disposizioni di cui all'art. 105 e all'allegato II.8 del Codice e con riferimento all'autocertificazione del concorrente resa, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, compilando la pertinente parte del Modello (2) allegato al presente disciplinare.

### **7.4 Indicazioni Sui Requisiti Speciali Nei Raggruppamenti Temporanei, Consorzi Ordinari, Aggregazioni Di Imprese Di Rete, Geie**

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane C.C.I.A.A deve essere posseduto: Il requisito Iscrizione alla "White List" deve essere posseduto:

Il requisito Iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali (per gli intermediari di rifiuti senza detenzione):

- nella categoria 1, classe D o superiori;

- nelle categorie da 4 a 8, classe E o superiori;

deve essere posseduto:

Il requisito relativo al fatturato globale deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso.

#### **Requisiti di idoneità professionale**

da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;

da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;

da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;

da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

#### **Requisiti di capacità economico finanziaria**

Il requisito relativo al fatturato globale deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso.

#### **Requisiti di capacità tecnico-professionale**

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

#### **7.5 - Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili**

##### **Requisiti di idoneità professionale**

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

Il requisito relativo all'iscrizione all'Albo dei Gestori Ambientali di cui al punto 7.4 deve essere posseduto dal consorziato esecutore.

##### **Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-professionale**

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

## **8. AVVALIMENTO**

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al punto 6 e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a

disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

L'ausiliario deve:

- possedere i requisiti previsti dall'articolo 6 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- possedere i requisiti di cui all'articolo 7 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 5 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

## 9. SUBAPPALTO

È ammesso il ricorso al subappalto secondo quanto disposto dall'art. 119 del Codice.

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto nonché

la prevalente esecuzione delle medesime.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Il subappaltatore è obbligato ad applicare il medesimo contratto collettivo di lavoro del contraente principale, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative di quello applicato dall'appaltatore, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le prestazioni relative alla categoria prevalente. [Se previsto anche il CCNL applicabile alle prestazioni scorporabili, il subappaltatore è obbligato ad applicare tale CCNL o un altro CCNL che garantisca le stesse tutele economiche e normative] (art. 119, co 12).

## 10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari al 2% del valore complessivo (€ 940.000,00) e precisamente di importo pari ad € 18.800,00 applicano le riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente sotto le forme previste dall'art. 106 comma 2 e 3 del D. Lgs. 36/2023 sotto forma di **cauzione o di fideiussione**.

La cauzione è costituita mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici, presso il conto dell'**Istituto Monte Paschi di Siena – IBAN – IT 31 R 01030 38860 000 000 622239**;

La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24-02-1988 nr.58

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

[http://www.ivass.it/ivass/imprese\\_jsp/HomePage.jsp](http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp)

*In particolare, le regole a decorrere dal 1° gennaio 2024 sono di seguito dettagliate.*

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante

La fideiussione deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c), d) del Codice, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- d) avere validità per **180 giorni** dalla data di presentazione dell'offerta;
- e) prevedere espressamente:

- 1- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;
  - 2- la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
  - 3- l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
- f) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'articolo 106, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta

Ai sensi dell'art. 106, comma 8, del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati

- a. Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:
  - per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti i soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
  - per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa, se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione
- b. Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, il **concorrente dichiara nella domanda di partecipazione** il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

## 11. SOPRALLUOGO

Per partecipare alla presente gara d'appalto non è previsto obbligo di sopralluogo.

Il Concorrente, tuttavia, è tenuto a prendere visione dei luoghi e delle condizioni locali, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire nella determinazione del corrispettivo offerto e condizionare l'esecuzione dei lavori oggetto di affidamento e dovrà rendere specifica dichiarazione in tale senso.

## 12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 165,00 (centosessantacinque/00) secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 610 del 19 dicembre 2023. Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta. Il pagamento è verificato mediante il FVOE. In caso di esito negativo della verifica, è attivata la procedura di soccorso istruttorio. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

La stazione appaltante accerta il pagamento del contributo mediante consultazione del FVOE ai fini dell'ammissione alla gara.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la stazione appaltante richiede, mediante soccorso istruttorio, la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento effettuato prima della scadenza dei termini per la presentazione delle offerte. L'operatore economico che non adempia alla richiesta nel termine stabilito dalla stazione appaltante è escluso dalla procedura di gara per inammissibilità dell'offerta.

## 13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

La presente gara d'appalto verrà svolta con **modalità telematica**.

Per le modalità ed i termini perentori di presentazione dell'offerta si fa riferimento alle disposizioni del **Disciplinare Telematico** che qui si intendono integralmente richiamate.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

L'istanza di partecipazione alla gara [**Modello (1)**], le dichiarazioni integrative del DGUE [**Modello (2)**], l'offerta economica [**Modello (3)**], le dichiarazioni integrative dell'offerta economica (contenenti, altresì, il dettaglio dei costi della manodopera e dei costi aziendali della sicurezza nonché le dichiarazioni da produrre in sede di gara) [**Modello (4)**], il Patto di Integrità [**Modello (5)**], potranno essere redatti sui modelli predisposti e messi a disposizione sulla piattaforma telematica DigitalPA, all'indirizzo:

<https://cucalbanolaziale.acquistitelematici.it/>

nella sezione "**Bandi di Gara**".

**Sull'istanza di partecipazione dovrà essere applicata la marca da bollo del valore corrente. Le offerte non in regola con la legge sul bollo saranno accettate e ritenute valide agli effetti giuridici, ma i concorrenti saranno segnalati agli organi competenti per la regolarizzazione fiscale.**

L'obbligo di apporre la marca da bollo potrà essere assolto:

a) tramite apposizione ed annullamento, prima della scansione del documento, della marca da bollo del valore corrente sull'istanza di partecipazione cartacea trattenuta presso il concorrente e resa disponibile agli organi di controllo ed alla Stazione Appaltante. A tal proposito il concorrente dovrà rendere dichiarazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, in relazione al codice identificativo di quattordici cifre identificativo della marca da bollo apposta ed alla data di emissione della stessa [vedi **Allegato Modello (1)**];

b) in modo virtuale, ai sensi dell'art. 15 del D.p.r. n. 642/1972 e s.m.i., previa richiesta ed autorizzazione da parte dell'Agenzia delle Entrate. A tal proposito il concorrente dovrà rendere dichiarazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, in relazione al codice di autorizzazione, alla data dell'autorizzazione ed alle modalità di pagamento vedi **Allegato Modello (1)**].

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia scannerizzata autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. n.

445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza;

Tutta la documentazione da produrre deve essere in **lingua italiana** o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra il testo in lingua straniera ed il testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella **“Documentazione Amministrativa”** di cui al successivo **paragrafo 15**, si applica l’art. 101 del Codice.

L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 17, comma 4, del Codice per **centottanta giorni** dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 17 - comma 4 - del Codice, di confermare la validità dell’offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

#### **14. SOCCORSO ISTRUTTORIO**

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all’articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l’offerta tecnica e l’offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l’offerta tecnica e l’offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l’identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell’impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell’offerta è sanabile;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l’omessa indicazione, delle modalità con le quali l’operatore intende assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, il rispetto delle condizioni di partecipazione e di esecuzione di cui all’articolo 9 del presente bando.

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine di **10 (dieci)** giorni affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di **5** giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

## 15. CONTENUTO DELLA "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"

La "**Documentazione Amministrativa**" necessaria per partecipare alla gara d'appalto contiene:

- la domanda di partecipazione, in bollo, redatta preferibilmente secondo il **Modello (1)** ed il relativo **Allegato** contenente le dichiarazioni da rendere per partecipare alla procedura di gara
- il **DGUE**;
- le dichiarazioni integrative al DGUE;
- la documentazione a corredo;
- la documentazione e le dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati;
- il Patto di Integrità

La "**Documentazione Amministrativa**" va redatta in conformità alle indicazioni contenute nel presente Disciplinare di Gara e nel **Disciplinare Telematico**, che qui si intendono integralmente richiamate, e va prodotta (mediante caricamento nella piattaforma telematica) entro i termini indicati nel punto **IV.3.3.** del bando di gara. Si richiamano, in particolare, le disposizioni del successivo punto 15.4 del presente disciplinare.

### 15.1 Domanda di partecipazione

La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello di cui all'allegato Modello [1].

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 95, del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara:

- i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3, del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
- di applicare il CCNL indicato dalla stazione appaltante o altro CCNL equivalente, con l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all'articolo 16 quater del decreto-legge 76/20;
- di garantire, secondo quanto indicato all'articolo 9, la stabilità occupazionale del personale impiegato;
- di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento approvato dalla stazione appaltante reperibile sul Sito del Comune di Albano Laziale – Personale – Codice Disciplinare e di Comportamento e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
- di accettare il patto di integrità che viene inserito nella documentazione allegata alla presente gara.
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia: l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia: il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 90 del Codice;
- di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui al punto 25.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria / capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
  - a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
  - b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di

organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;

- c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore;

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

### **15.2. Dichiarazioni da rendere a cura degli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'articolo 372 del decreto legislativo 12 gennaio 2019 , n. 14**

Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

### **15.3. DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO**

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) la dichiarazione di avvalimento;
- 2) il contratto di avvalimento;

### **15.4. DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI**

#### **PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI GIÀ COSTITUITI**

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

#### **PER I CONSORZI ORDINARI O GEIE GIÀ COSTITUITI**

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

**PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI O CONSORZI ORDINARI O GEIE NON ANCORA COSTITUITI**

dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:

- a) quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
- c) le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

**PER LE AGGREGAZIONI DI RETISTI: SE LA RETE È DOTATA DI UN ORGANO COMUNE CON POTERE DI RAPPRESENTANZA E SOGGETTIVITÀ GIURIDICA**

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

**PER LE AGGREGAZIONI DI RETISTI: SE LA RETE È DOTATA DI UN ORGANO COMUNE CON POTERE DI RAPPRESENTANZA MA È PRIVA DI SOGGETTIVITÀ GIURIDICA**

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

**Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo**

- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:**
  - copia del contratto di rete
  - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
  - dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:**
  - copia del contratto di rete
  - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
    - a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
    - b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
    - c) le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

### **15.5 Documento di gara unico europeo**

Il concorrente deve compilare il DGUE esclusivamente in modalità *on line* utilizzando la procedura informatica abilitata presso la piattaforma telematica e secondo le indicazioni del **Disciplinare Telematico**, che qui si intendono integralmente richiamate.

Il **DGUE**, sia relativamente al concorrente che relativamente alle eventuali imprese ausiliarie e subappaltatrici, va compilato in conformità alle vigenti disposizioni legislative

#### **15.5.1 Dichiarazioni integrative al DGUE**

Ciascun concorrente, utilizzando preferibilmente il **Modello (2)** predisposto dalla Stazione Appaltante ed allegato al presente Disciplinare di Gara, deve rendere, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, le dichiarazioni integrative al **DGUE**.

**Le dichiarazioni integrative al DGUE di cui al punto precedente devono essere rese:**

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE: da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete: da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili: dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
- dai soggetti ausiliari cui si ricorre in caso di avvalimento;

#### **15.5.2 Documentazione a corredo**

Il concorrente allega:

- documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all'art. 106, del Codice. Per gli operatori economici che presentano la **cauzione provvisoria in misura ridotta**, ai sensi dell'art. 106, comma 8, del Codice: copia scansionata autentica o conforme, ai sensi degli artt. 18 e 19 del D.P.R. n. 445/2000, della certificazione di cui all'art. 106, comma 8, del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione.

#### **15.5.3 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati**

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al precedente **punto 15.1.** del presente disciplinare.

**Nel caso di soggetti associati vanno prodotti i seguenti ulteriori documenti:**

**Per i raggruppamenti temporanei già costituiti**

- copia scannerizzata autentica, ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. n. 445/2000, del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 68, comma 2 del Codice, la parte del servizio che sarà eseguita dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

**Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti**

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia scannerizzata autentica ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. n. 445/2000, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 68, comma 2 del Codice, la parte del servizio che sarà eseguita dai singoli operatori economici consorziati.

**Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti**

- dichiarazione attestante:
  - a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
  - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo

mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;

- c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 68 - comma 2 - del Codice, la parte del servizio che sarà eseguita dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

**Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica**

- copia scannerizzata autentica, ai sensi degli artt. 18 e 19 del D.P.R. n. 445/2000, del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi la parte del servizio che sarà eseguita dai singoli operatori economici aggregati in rete.

**Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**

- copia scannerizzata autentica, ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. n. 445/2000, del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi la parte del servizio che sarà eseguita dai singoli operatori economici aggregati in rete.

**Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:**

- **in caso di RTI costituito:** copia scannerizzata autentica, ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. n. 445/2000, del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e della quota dei lavori che saranno eseguiti dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- **in caso di RTI costituendo:** copia scannerizzata autentica, ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. n. 445/2000, del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
  - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
  - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
  - c. la parte del servizio che sarà eseguita dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata,

anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

Le dichiarazioni di cui al presente **paragrafo 15.5.3** potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.

#### **15.6 Disposizioni generali in ordine all'utilizzo dei modelli**

Al presente disciplinare sono allegati i seguenti modelli predisposti dalla Stazione Appaltante:

1. **Modello (1)**: istanza di partecipazione;
2. **Modello (2)**: dichiarazioni integrative del DGUE;
3. **Modello (3)**: offerta economica;
4. **Modello (4)**: tabelle per l'indicazione del costo della manodopera e degli oneri di sicurezza aziendali;
5. **Modello (5)**: Patto d'integrità.

L'utilizzazione dei suddetti modelli è facoltativa: essi possono essere completati con i dati richiesti o, eventualmente, trascritti su carta intestata del concorrente.

Nel caso in cui il concorrente intenda utilizzare i suddetti modelli per fornire i dati e/o rendere le dichiarazioni necessarie per partecipare alla presente gara, come richiesti dal bando di gara e dal presente disciplinare, egli resta l'unico responsabile dell'esatta compilazione dei modelli stessi nonché della rispondenza del contenuto dei modelli compilati alle richieste di cui al presente Disciplinare di Gara.

Al riguardo si precisa che in sede di gara verranno interpretati come:

- 1 - non prodotti né trasmessi dal concorrente e, quindi, non acquisiti dalla Stazione Appaltante i dati e/o le informazioni e/o i documenti corrispondenti a campi dei suddetti modelli che non siano stati esattamente completati con i dati richiesti sia nel modello stesso che nel presente Disciplinare di Gara;
- 2 - non prodotti né trasmessi dal concorrente e, quindi, non acquisiti dalla Stazione Appaltante i documenti e/o i dati e/o le dichiarazioni per i quali, se richiesto, non sia stata barrata con una croce o, comunque, con un segno evidente ed inequivocabile la relativa e corrispondente casella inserita nel modello.

L'errata e/o incompleta compilazione del **DGUE** e/o degli altri modelli allegati al presente Disciplinare di Gara e/o la produzione di dichiarazioni e/o modelli il cui contenuto non sia esattamente rispondente alle richieste di cui al presente disciplinare comporta **l'esclusione dalla gara** del concorrente, trovando applicazione, comunque, le disposizioni dell'art. 101 del D. Lgs. n. 36/2023, in merito alla sanatoria delle irregolarità.

Il mancato adempimento alle disposizioni della presente sezione del Disciplinare di Gara costituisce irregolarità essenziale ai fini dell'applicazione delle disposizioni dell'art. 101 del D. Lgs. n. 36/2023, fatto salvo che il fatto non determini motivo di esclusione automatica del concorrente in quanto comportante violazione dei principi dell'inalterabilità del contenuto dell'offerta, dell'assoluta certezza in ordine alla provenienza ed al contenuto della stessa, di segretezza che presiede alla presentazione della medesima, di inalterabilità delle condizioni in cui versano i concorrenti al momento della scadenza del termine per la partecipazione alla gara.

## **16. CONTENUTO DELL'“OFFERTA ECONOMICA”**

L'offerta economica andrà redatta ed inserita nel sistema in conformità alle disposizioni del **Disciplinare Telematico** che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte entro i termini previsti dal **punto IV.3.3. del bando di gara**.

L'offerta economica dovrà essere redatta utilizzando preferibilmente il **Modello (3)**, e dovrà contenere l'indicazione del prezzo unitario offerto, espresso in euro per tonnellata, con due cifre decimali, comprensivo del servizio di prelievo, di trasporto e di recupero della frazione organica del rifiuto di cui al codice EER 20.01.08. Nel caso di indicazione di un numero di decimali superiore a due, si procederà ad arrotondare il ribasso offerto alla seconda cifra decimale operando per eccesso (nel caso la terza cifra decimale sia pari o superiore a cinque) o per difetto (nel caso la terza cifra decimale sia inferiore a cinque).

Il prezzo offerto dovrà valere indistintamente per tutti gli impianti di trattamento indicati nella propria offerta nonché per gli eventuali ulteriori impianti proposti dall'Affidatario in corso di esecuzione del

contratto.

È facoltà del Comune, qualora l'impianto di destinazione finale di volta in volta utilizzato sia collocato a distanza  $D \leq 50$  km, far eseguire direttamente il trasporto del rifiuto dalla Società Volsca Ambiente e Servizi S.p.a. A tal fine, nella propria offerta, ogni concorrente dovrà altresì indicare uno sconto percentuale sul prezzo offerto da applicare nel caso il Comune eserciti tale facoltà.

La gara d'appalto verrà aggiudicata, ai sensi dell'art. 108, comma 3, del D. Lgs. n. 36/2023, sulla base del criterio del minor prezzo offerto, prescindendo dallo sconto percentuale di cui al comma precedente.

L'offerta economica, a pena di esclusione, è formulata e sottoscritta con le modalità indicate nel **Disciplinare Telematico e nel presente Disciplinare**.

Ai sensi dell'art. 108, comma 9, del Codice nella propria offerta economica il concorrente deve indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro producendo la "Documentazione di dettaglio" che va redatta utilizzando, preferibilmente, il **Modello (4)** predisposto dalla Stazione Appaltante ed allegato alla presente lettera di invito. Tale **Modello (4)** contiene:

- l'indicazione ed il dettaglio dei costi della manodopera;
- l'indicazione ed il dettaglio dei costi della sicurezza aziendale;

L'indicazione dei costi della manodopera e degli oneri aziendali della sicurezza è obbligatoria: la mancanza di tale indicazione comporta l'esclusione dell'offerta dalla procedura di gara senza possibilità di sanatoria dell'irregolarità mediante applicazione dell'istituto del soccorso istruttorio. La tabella relativa ai costi della sicurezza di cui al **Modello [4]** riporta un elenco di voci della sicurezza indicativo e non esaustivo; essa dovrà essere compilata esclusivamente per le voci di oneri effettivamente sostenute o da sostenere, da parte del concorrente, in relazione al presente specifico appalto e per le quali il concorrente dovrà fornire le relative giustificazioni. Le giustificazioni non potranno consistere in affermazioni generiche ma dovranno essere tali da fornire elementi oggettivi e verificabili e dovranno essere opportunamente documentate.

Il suddetto **Modello (4)** è sottoscritto con le stesse modalità con cui è sottoscritta l'offerta economica.

In relazione ai costi della manodopera, prima dell'aggiudicazione, la Stazione Appaltante procederà a verificare il rispetto di quanto previsto dall'art. 110 del Codice. In relazione agli oneri aziendali della sicurezza la Stazione Appaltante procederà alla verifica di congruità, rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori in appalto, nell'ambito dell'eventuale procedimento di verifica dell'anomalia, ai sensi dell'art. 110 del Codice.

Non saranno prese in considerazione offerte in aumento, offerte parziali e/o incomplete, offerte condizionate o a termine, offerte incompatibili con la regolamentazione comunale.

Saranno, inoltre, esclusi dalla procedura di affidamento i concorrenti che presentino offerte con riferimento ad offerta relativa ad altro appalto.

## 17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio del minor prezzo trovando applicazione le disposizioni dell'art. 108, comma 3, del D. Lgs. n. 36/2023, del Codice ed in considerazione alla tipologia ed alle caratteristiche dei servizi da affidare che riguardano il mero conferimento (con eventuale trasporto) e trattamento di rifiuti urbani caratterizzati dal Codice EER 20.01.08.

Il Comune di Albano Laziale si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione dell'appalto ed all'affidamento del servizio qualora l'offerta economica sia considerata non vantaggiosa per l'ente stesso in riferimento allo svolgimento del servizio necessario oggetto della gara.

## 18. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA - VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno 05/05/2025, alle ore 11:00 presso gli Uffici del Settore IV, siti ad Albano Laziale in Via A. De Gasperi n.64, piano primo.

A tale seduta potranno partecipare, i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore. **In ogni caso si evidenzia che la piattaforma telematica mediante la quale si svolgono le procedure di gara consente di partecipare anche da remoto alle sedute pubbliche.**

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo di avviso pubblicato – almeno tre giorni prima della data fissata – sulla piattaforma telematica DigitalPA, all’indirizzo web al link <https://cucalbanolaziale.acquistitelematici.it> nell’apposita sezione **“Bandi di gara”**: **gli operatori economici che intendono partecipare alla gara d’appalto, pertanto, sono invitati a prendere regolarmente visione di eventuali pubblicazioni sul predetto sito, fino al termine ultimo previsto per la presentazione delle offerte.**

Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti con le stesse modalità di cui al punto precedente.

Il R.U.P., eventualmente assistito da un Seggio di Gara istituito ad hoc, procederà, nella prima seduta pubblica, a verificare il tempestivo deposito delle offerte nonché a verificare, mediante accesso alla piattaforma telematica utilizzata per lo svolgimento della gara, la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare.

In esito a tale esame il R.U.P. procederà:

- a) ad attivare, ove necessario, la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente paragrafo 14;
- b) ad adottare, anche in esito alle procedure di cui alla lettera precedente, il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara;

La tutela del principio di segretezza delle offerte è garantita dal fatto che le stesse, complete di tutta la documentazione a corredo, sono caricate sulla piattaforma telematica utilizzata per lo svolgimento delle operazioni di gara.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte, il R.U.P. procede, ai sensi dell’art. 90 – comma 1, del Codice – a comunicare i casi di esclusione da disporre per presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell’art. 70 – comma 4 del Codice, in quanto lo stesso R.U.P. e/o il Seggio di Gara ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi.

In relazione alla prima fase di gara, anche a seguito delle eventuali procedure di soccorso istruttorio, la competenza in merito all’adozione del provvedimento di Ammissione/Esclusione dei concorrenti alla successiva fase di gara è attribuita al Dirigente che provvederà mediante apposita determina dirigenziale, su proposta del R.U.P.. In relazione a tale provvedimento al medesimo R.U.P. competerà la cura dell’invio delle comunicazioni di cui all’art. 90 del Codice nonché gli adempimenti di cui all’art. 20 del Codice.

Tutte le operazioni di gara saranno oggetto di verbalizzazione.

Per la gara in oggetto non si applicherà in metodo dell’inversione procedimentale previsto dall’art. 107, comma 3, del Codice.

## 19. SEGGIO DI GARA

Il Seggio di Gara, che eventualmente dovrà coadiuvare il R.U.P. nelle operazioni di cui al precedente paragrafo 18, sarà nominato dal Dirigente del Settore IV, su proposta del R.U.P., in conformità alle disposizioni del D. Lgs. n. 36/2023.

Il provvedimento di nomina sarà assunto dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

In capo ai membri del Seggio di Gara non devono sussistere cause ostative alla nomina né situazioni di conflitto di interessi ai sensi delle disposizioni del Codice e dell’art. 6-bis della legge n. 241/90. A tal fine i componenti del Seggio di Gara rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

Il Seggio di Gara è responsabile dell’esame della documentazione amministrativa trasmessa dai concorrenti e dell’esame delle offerte economiche.

La Stazione Appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione “Amministrazione Trasparente” la composizione del Seggio di Gara, ai sensi dell’art. 29 del Codice.

## 20. APERTURA DELL’OFFERTA ECONOMICA E VALUTAZIONE

Il R.U.P., eventualmente coadiuvato dal Seggio di Gara, a seguito dell’eventuale espletamento delle procedure di soccorso istruttorio, in seduta pubblica individuerà i concorrenti da ammettere e da escludere dalla successiva fase di gara trasmettendo proposta di ammissione/esclusione alla Stazione Appaltante.

In esito alle operazioni di cui al punto precedente il Dirigente del Settore IV provvederà ad adottare, con propria determinazione, il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla successiva fase di gara.

In successiva seduta pubblica il R.U.P., eventualmente coadiuvato dal Seggio di Gara, procederà:

- a) ad indicare i concorrenti ammessi ed esclusi dalla procedura di gara;
- b) ad esaminare, limitatamente ai concorrenti ammessi, le offerte economiche e la relativa documentazione a corredo prodotta.

In esito all’esame delle offerte economiche verrà stilata, in seduta pubblica, la graduatoria e determinata la soglia di anomalia procedendo ai sensi dell’art. 110 del Codice.

## 21. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.

### 22.1 Disposizioni generali

La stazione appaltante valuta la congruità, la serietà, la sostenibilità e la realizzabilità della migliore offerta, che in base a elementi specifici, inclusi i costi dichiarati ai sensi dell’articolo 108, comma 9, appaia anormalmente bassa.

Rilevata la migliore offerta come apparentemente anomala, il RUP avvia un contraddittorio con l’impresa che verrà chiamata, in un termine non superiore a 15 giorni ai sensi del comma 2 dell’art. 110 del d.lgs. 36/23, a fornire spiegazioni sul prezzo offerto.

Gli elementi sulla cui base verrà emesso un giudizio di anomalia dell’offerta sono:

- analisi di tutti i costi sostenuti per l’attività di lavorazione del rifiuto codice C.E.R. 20.01.08
- le soluzioni tecniche prescelte;
- l’originalità del servizio proposto dall’offerente;
- sono incongrui gli oneri della sicurezza;
- il costo del personale è inferiore ai minimi salariali retributivi indicati all’art 41 comma 13;

Se le spiegazioni fornite non giustificano adeguatamente l’offerta nel suo complesso, il RUP propenderà per l’esclusione. Si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il concorrente allega, in sede di presentazione dell’offerta economica, le giustificazioni relative alle voci di prezzo e di costo. La mancata presentazione anticipata delle giustificazioni non è causa di esclusione.

## 22. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all’aggiudicazione.

Non si procede all’aggiudicazione dell’appalto all’offerente che ha presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa qualora venga accertato che tale offerta non soddisfa gli obblighi in materia ambientale,

sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X della direttiva 2014/24/UE.

Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare:

- l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale diverso rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante e il rispetto di quanto indicato nella clausola sociale per l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di cui al punto 9;
- l'attendibilità degli impegni assunti dall'appaltatore in relazione a quanto richiesto dal punto 9 e riguardante la stabilità occupazionale e le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria.

Successivamente si procede a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Il contratto è stipulato non prima di 32 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque entro 60 giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'articolo 18 comma 2 del Codice.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva dell'esito negativo della sua approvazione da effettuarsi entro trenta giorni dalla stipula. Decorso tale termine, il contratto si intende approvato.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lett. d) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto è stipulato in forma pubblica amministrativa.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

In caso di interpello a seguito di risoluzione/recesso del contratto in corso di esecuzione, il nuovo affidamento avviene alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato, ai sensi dell'art. 124 comma 2 del Codice.

### **23. Clausola sociale e altre condizioni particolari di esecuzione**

Per il presente appalto non è prevista l'applicazione della clausola sociale di cui all'art. 57 del Codice..

#### **24. Definizione delle controversie**

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Velletri, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

#### **25. Trattamento dei dati personali**

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss mm e ii, del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione secondo quanto riportato nell’apposita scheda informativa allegata alla documentazione di gara

#### **26. Modalità di ricorso**

Contro il bando ed il disciplinare di gara ed i documenti ad essi allegati è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio (Via Flaminia n. 189, 00196 Roma, Telefono 06 328 721, telefax 06 3287 2315), entro i termini indicati dal D. Lgs. n. 104/2010.

Albano Laziale, li 01/04/2025

Il Responsabile Unico del Progetto  
Alessandro Ciuffa

Il Dirigente del Settore IV  
Arch. Marco Di Stefano